

# **SCHEMA DI REGOLAMENTO ACCESSO UNITARIO AI SERVIZI – ECAD 15 – Pescara.**

## **INDICE**

### **Premessa**

#### **Art.1- Oggetto Regolamento**

##### 1.1 - Obiettivi

#### **Art.2 - Interventi e Prestazioni**

##### 2.1 - Descrizione sintetica dei Servizi e modalità di accesso agli stessi;

#### **Art.3 - Possibili Destinatari e Beneficiari**

##### 3.1 – Partecipazione Attiva

#### **Art. 4 - Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi**

##### 4.1 - Norme per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.

##### 4.2 - Definizioni;

##### 4.3 - Criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate;

##### 4.4 - Determinazione delle soglie

##### 4.5 - Ambito di applicazione ed esclusioni

##### 4.6 - Minimo Vitale

##### 4.7 - Nucleo Familiare;

##### 4.8 - Dichiarazione Unica Sostitutiva

#### **Art. 5 - Attivita' di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche**

#### **Art.6 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici**

#### **Art.7 - ISEE Corrente**

#### **Art.8 - Rinvio a normativa vigente**

## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e della legislazione regionale i criteri di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali dell’ECAD 15 Pescara.

Il sistema integrato dei Servizi Sociali è finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge, garantendo alle persone sostegno nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico mediante interventi personalizzati.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Pescara si conforma ai principi di universalità, uguaglianza, imparzialità, libertà e dignità della persona e, mediante la realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati, assicura:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona e garanzia di riservatezza dei dati personali;
- la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di discriminazione per sesso, razza, religione o altri motivi;
- la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo, promuovendo una maternità e paternità consapevole;
- il diritto di ricevere informazioni relative alla quota di contribuzione dovuta, prima dell’attuazione delle prestazioni;
- il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate da soggetti accreditati o convenzionati.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nella città, sulla base dei bisogni del territorio, operando per:

- 1) Valorizzare la centralità delle persone e la loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche e promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare;
- 2) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- 3) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
- 4) promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

Il sistema integrato ha tra i propri scopi anche la promozione della solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto - aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali.

## **ART. 1**

### **Oggetto**

La strategia di programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018 segue quanto predisposto, nel Luglio 2011, dalla Commissione Politiche Sociali della Conferenza Stato Regioni, nel Documento per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Pertanto anche il Piano Sociale di Ambito Distrettuale di Pescara prevederà una strategia attuativa dei Macrolivelli (ML), articolata secondo gli Assi Tematici e relativi obiettivi di servizio.

**ML1)** Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale (Accesso, Presa in carico, Pronto Intervento Sociale);

**ML2)** Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio (Assistenza domiciliare, Servizi di prossimità);

**ML3)** Servizi territoriali a carattere comunitario e servizi per la prima infanzia (Asili nido e altri servizi per la prima infanzia);

**ML4)** Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità (Comunità per minori e per persone con fragilità);

**ML5)** Misure di inclusione – sostegno al reddito (Interventi/misure per facilitare inclusione e autonomia).

A livello locale, pertanto, il piano dell'ECAD Pescara è articolato sui seguenti Assi Tematici:

1. **AT1** – Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale;
2. **AT2** – Interventi e Servizi per la non-autosufficienza;
3. **AT3** – Strategie per l'inclusione sociale ed il contrasto alla povertà;
4. **AT4** – Sostegno alla genitorialità e alle famiglie nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica;
5. **AT5** – Strategie per le Persone con Disabilità;
6. **AT6** – Strategie per l'Invecchiamento attivo;
7. **AT7** – Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia

### **1.1 Obiettivi**

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali persegue, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione, individuazione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno, di disagio individuale e sociale, o fenomeni di emarginazione o disadattamento;

b) promozione e realizzazione di servizi ed interventi sociali che garantiscono uguaglianza di trattamento a parità di bisogno e correlazione dell'intervento alle specifiche esigenze delle persone, nel rispetto delle opzioni individuali, compatibilmente con le risorse assistenziali esistenti;

c) valorizzazione, sostegno ed utilizzazione delle risorse espresse dalla società civile, nella varietà delle sue libere articolazioni;

d) valorizzazione e promozione, anche attraverso un'informazione corretta e costante in materia di servizi sociali, della partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle forze sociali

all'individuazione degli obiettivi della programmazione ed alla verifica dell' efficienza ed efficacia dei servizi;

e) promozione ed istituzione di servizi ed interventi che consentano e favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento di soggetti nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa, limitando l'intervento di istituzionalizzazione ai soli casi in cui é indispensabile o disposto dalla magistratura;

f) promozione di servizi e interventi a sostegno della famiglia;

g) coordinamento ed integrazione funzionale ed operativa dei servizi sociali con i servizi educativo-scolastici e con tutti gli altri servizi, al fine di concorrere a favorire una risposta unitaria e globale alle esigenze della persona;

h) qualificazione delle prestazioni e dei servizi, professionalità degli interventi, riservatezza;

i) sostegno della famiglia, protezione della maternità, assistenza e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione, vigilanza della condizione minorile e promozione di nuovi e responsabili comportamenti da parte della collettività;

j) sostegno e integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione;

k) promozione ed attuazione di interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

## ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

Di seguito sono riportati schematicamente i vari servizi previsti negli assi tematici di programmazione (sono stati tolti i servizi attivati con fondi indiretti e/o che riguardano strategie candidate, tranne quelli che sono in via di consolidamento). La stesura definitiva del Regolamento, che sarà redatto a seguito dell'attivazione dei nuovi servizi nel 2018, conterà la descrizione degli stessi con le relative modalità di accesso.

Asse	Id	OE	Servizio	Azioni Dirette/Indirette
AT1	1		Punto Unico di Accesso	D
	2		Segretariato sociale	D
	3		Servizio sociale professionale (Servizio socio-psico pedagogico Minori)	D
	4		Servizio socio-psico pedagogico	D
	5		UVM	D
	6		Pronto Intervento Sociale /C.O.S	D
	7		Assistenza domiciliare	D
AT2 - a	8 - PLNA		Assistenza Domiciliare	D

	9		Budget di cura	D
	10		Trasporto	D
	11		Educativa Domiciliare	D
AT2 - b	12		Integrazione retta per strutture socio-sanitarie	D
AT3	13		Servizio di inclusione Attiva (SIA)	I
	14		Assegni Maternità/Assegno nucleo familiare terzo figlio	D
	15		Misure Sostegno Alimentare (Mense cittadine e Banco Alimentare)	D
	16		SPRAR	I
	17		Servizio Salme	D
	18		Interventi per detenuti	D
AT4	19		Equipe Adozioni	D
	20		Equipe Affidò	D
	21		Centro diurno minori	D
	22		Comunità educative	D
	23		P.I.P.P.I.	I
	24		CENTRO SERVIZI FAMIGLIA	I
	26		Ludoteca	D
	27		Centro Antiviolenza	D
	28		Centro di Educazione alla Legalità attraverso lo Sport (prevenzione disagio giovanile)	D
	29		Bambini ospedalizzati	D
AT5	30		Centro di Inclusione Attiva per le persone con disabilità	D
	31		Servizio di trasporto scolastico per persone con disabilità	D
	32		Servizio di assistenza Specialistica /autonomia studenti con disabilità	D

	33		Servizio Assistenza educativa e didattica rivolta a studenti minorati della vista e dell'udito	D
	34		Vita Indipendente (L.R.57/2012)	D
	35		Progetto Assistenza Educativa Territoriale utenti psichiatrici (Artis)	D
	36		Home Care Premium	I
	37		Borse Lavoro Utenti Psichiatrici	I
	38		Servizio Inclusione Lavorativa	D
AT6	39		Centro socio-aggregativi per la longevità attiva	D
	40		Residenze Anziani	D
	41		Centro Supporto Famiglie per componenti affetti da Demenze	D
	42		Gruppi Appartamento	D
AT7	43		Asili nido	D

## 2.1 - Descrizione sintetica dei servizi e modalità di accesso agli stessi;

### ART.3 - POSSIBILI DESTINATARI E BENEFICIARI

I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Pescara;
  - b) i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Pescara nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
  - c) i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Pescara;
  - d) gli apolidi presenti nel Comune di Pescara;
- ed inoltre:
- e) le persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili;
  - f) i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale.

Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico e con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

### **3.1 Partecipazione attiva**

Il Comune garantisce agli utenti:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico, promuovendo la compartecipazione dell'utente sulla modalità di intervento;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
- d) la partecipazione nella scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
- e) la partecipazione nella definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi.

L'Ente garantisce, altresì, il rafforzamento del ruolo del terzo settore e della società civile, riqualificando e valorizzando le risorse della cooperazione sociale, dell'associazionismo, del volontariato, grazie allo sviluppo di pratiche di accreditamento e coprogettazione.

## **ART.4 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI**

### **4.1 – Norme per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.**

I criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate sono stabiliti:

- dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89, di seguito *D.P.C.M. 159/2013*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.285 del 03 Maggio “Atto di indirizzo applicativo per l’attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei Servizi Sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013”.
- dalla *delibera di Giunta Regionale n. 552/2016* “Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo”.

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

### **4.2 - Definizioni**

1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 159/2013:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013;
- d) «Prestazioni sociali»): si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia;
- g) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- h) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata
- i) «(Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti)»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- l) Minimo Vitale ...;
- m) Nucleo Familiare ...;
- n) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;



- o) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del OPCM 159/2013;
- p) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

### **4.3 – Criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.**

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto presentare l'attestazione ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

2. La situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:

- a) 1 componente.....1,00
- b) 2 componenti..... 1,57
- c) 3 componenti..... 2,04
- d) 4 componenti..... 2,46
- e) 5 componenti.....2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

4. Qualora due o più componenti del nucleo familiare sono assistiti con lo stesso o con altri servizi socio-assistenziali territoriali, per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa, si applica la tariffa più favorevole immediatamente precedente a quella di riferimento dell'ISEE. In caso la tariffa applicata ad un componente già assistito sia tariffa minima o prossima ad essa, la prestazione agli altri componenti la famiglia sarà gratuita.

5. In merito alla posizione contributiva dell'utente e relativamente a condizioni particolari di bisogno, potrà essere considerata quella inferiore alla posizione di riferimento del proprio valore ISEE, integrando l'ISEE con una valutazione sia di tipo sociale professionale, sia di tipo economico, assegni-rendite e redditi esenti da imposta, nonché spese accessorie, per servizi sociali e socio-sanitarie, sostenute dai richiedenti

#### **4.4 - Determinazione delle soglie**

In tutti gli interventi i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di €**8.000,00** sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio sanitarie rese in strutture residenziali

1. gli utenti al di sopra del valore ISEE di € **36.000,00** (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio e della prestazione
2. Il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali è fissato in € 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.

Di seguito Tabelle con Fasce....

#### **4.5 Ambito di applicazione ed esclusioni**

Le disposizioni sull'ISEE si applicano ai seguenti servizi e prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate offerte dal Comune o anche a servizi della medesima tipologia gestiti da altri soggetti in collaborazione con l'Ente ove espressamente previsto, nelle seguenti due ipotesi:

**A. attivazione servizi in compartecipazione utente:**

**a.1 prestazioni sociali:....**

**a.2 prestazioni socio-sanitarie:...**

**B. attivazione servizi senza compartecipazione utente:**

#### **4.6 - Minimo Vitale**

1. Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Pescara assume, quale indicatore del “minimo vitale” riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo.....

#### **4.7 - Nucleo familiare**

1. il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai

sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

#### **4.8 - Dichiarazione Sostitutiva Unica**

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

4. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione e le condizioni di fruizione. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

5. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse sono considerate indebitamente percepite.

#### **ART. 5 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P. R. 445/2000, il Comune di Pescara provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000.

#### **ART.6 - ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI**

**I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dei Servizi Sociali delle seguenti fattispecie:**

a) abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;

b) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;

c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza ai Servizi Sociali del Comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente motivazione giustificativa.

Il Dirigente dei Servizi Sociali accerta con determina lo stato di abbandono, su dettagliata relazione dell'Assistente Sociale.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede ai Servizi Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale, allegando idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione.

Qualora non fosse possibile procedere alla querela di parte, il Servizio Sociale, su richiesta dell'interessato, accerterà mediante indagine psicosociale l'assenza di rapporti affettivi ed economici e provvederà d'ufficio - se del caso – alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente. '

4. Gli atti dirigenziali di stato di abbandono o estraneità verranno elaborati solo ed esclusivamente se, dagli accertamenti effettuati, le prove saranno inconfutabili. La dichiarazione dirigenziale di stato di abbandono o estraneità ha durata di un anno.

5. Gli atti Dirigenziali di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

## **ART.7 ISEE CORRENTE**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D. P. C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

## **ART. 8 RINVIO A NORMATIVA VIGENTE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento al DPCM 159/2013 e alle altre normative locali, regionali e nazionali di settore.